

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Donazioni femminili nell'alto medioevo italiano: il problema diplomatico

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/103510> since

Publisher:

Cierre edizioni

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

Donazioni femminili nell'alto medioevo italiano: il problema diplomatistico*

Antonio Olivieri

1. Nelle indagini sulle vicende storiche della documentazione scritta rivestono una importanza centrale le forme che i documenti assumono, le loro trasformazioni e il variare delle loro funzioni a seconda dei tempi e delle circostanze. È proprio nello studio delle interferenze e dei condizionamenti reciproci tra questi diversi elementi – forme, funzioni e motivi per cui un documento o una serie di documenti vennero posti in essere – che sta, a parere di alcuni studiosi di diplomazia delle ultime generazioni, il contributo più interessante che la diplomazia può portare ai dibattiti degli storici. Per affrontare il tema proposto dal convegno, ho scelto di adottare questa prospettiva, limitando il campo della mia indagine all'Italia centro-settentrionale del primo medioevo e dei secoli immediatamente successivi ed escludendo dalla mia visuale i documenti di tipo cancelleresco.

Entro queste coordinate mi occuperò dunque del problema della documentazione dei trasferimenti volontari dei beni delle donne oltre la loro morte. Lo farò senza poter evitare del tutto i riferimenti ai problemi di classificazione delle forme documentarie e, inoltre, operando un confronto costante, esplicito o meno, con la documentazione delle disposizioni successorie maschili. La domanda di fondo sarà quindi questa: quali sono, se ci sono, nel campo delle disposizioni successorie le caratteristiche peculiari dei documenti in cui ad agire furono le donne? In che cosa differiscono rispetto ai documenti che hanno per autori dell'azione giuridica degli uomini?

Prima di tentare di affrontare questi problemi occorrerebbe chiedersi quali fossero le risorse di cui gli scrittori di carte disponevano per risol-

vere le esigenze di documentazione nell'ambito dei trasferimenti successivi. A questo proposito bisogna considerare brevemente due fatti. Essi si impongono immediatamente all'attenzione di chi studia i documenti d'età longobarda, ed entrambi vanno visti sotto il segno della discontinuità rispetto ad alcuni aspetti del passato tardoromano. Se, infatti, è ben noto, grazie alle ricerche di storici del diritto e diplomatisti, che i formulari dei documenti privati longobardi attingono ampiamente, in modo più o meno passivo e talvolta distorto, alla tradizione documentaria tardo-antica¹; d'altra parte a costituire netta cesura interviene sia una drastica interruzione nella tradizione dei reperti giunti sino a noi, sia la scomparsa di tipologie documentarie di grande diffusione nel mondo romano, tra cui i testamenti propriamente detti.

Mancano del tutto, e siamo al primo dei due punti, documenti privati traditi per il primo secolo longobardo e sembra assai probabile che tale assenza corrisponda a una reale estrema rarefazione della pratica documentaria, ovvero della produzione e dell'uso degli scritti documentari: si ricordi solo il fatto, del resto ben noto e posto in debito in rilievo da Paolo Delogu in un saggio di alcuni anni fa, che al deserto completo di carte private provenienti dall'Italia longobarda del VII secolo, non corrisponde una parallela scomparsa della documentazione privata nei territori romanici, che è giunta sino a noi, sia pure in quantità esigua².

Quanto al secondo punto, la scomparsa dei testamenti – e intendo qui testamento nel senso proprio, giuridico, del termine –, essa appare importante sia in sé sia in una prospettiva comparativa, perché è noto che essa non si verificò nella Gallia merovingia³. Non ritengo tuttavia opportuno impegnarmi in una discussione sulle ragioni per cui tale scomparsa si verificò nell'Italia longobarda⁴. È bene ricordare che, da un punto di vista giuridico, non basta, come è stato ampiamente dimostrato, la comparsa di documenti che si autodenominano *testamentum*, per esempio il *testamentum* di Teuderacius del 768, giuntoci grazie al *Regestum Farfense*⁵, o un secolo dopo la *pagina testamenti* dell'imperatrice Engelberga⁶, per avere un vero e proprio testamento. In tali carte sono documentate delle donazioni, sia pure più solenni e complesse rispetto a donazioni ordinarie che un individuo può fare di un bene a un ente religioso, magari con riserva di usufrutto. Tuttavia, se questo è vero, non

è meno vero che tali donazioni si configurano spesso come disposizioni di ultima volontà, in quanto compiute in previsione della morte; in esse la volontà del donante prevale sulle altre e le donazioni risultano soggette talora a possibilità di revoca; esse possono, inoltre, essere – fatto su cui si ritornerà – comprensive di disposizioni in favore di una pluralità di donatari, e inoltre fra tali disposizioni è facile riconoscerne una principale dal punto di vista patrimoniale e altre, da questo stesso punto di vista, secondarie. La donazione di epoca longobarda, e poi anche quella dei secoli immediatamente posteriori, restò, insomma, donazione dal punto di vista giuridico, ma assunse talvolta contenuti testamentari⁷.

Proprio questi ultimi aspetti possono costituire delle chiavi per affrontare le questioni che mi sono proposte. Ponendo comodamente da canto i problemi puramente giuridici, mi soffermerò su due aspetti. Da un lato, concentrandomi sui formulari mediante i quali le donazioni vennero documentate in età longobarda e nei secoli immediatamente successivi, tenterò di ragionare sulle diverse funzioni che ad essi vennero assegnate. Dall'altro lato proverò a riflettere sui riflessi documentari dei condizionamenti che gravarono in quegli stessi secoli sull'espressione della volontà giuridica delle donne.

2. Come è ben noto, le donazioni a enti religiosi conobbero una grande diffusione in età longobarda, e vennero documentate sulla base di una sorprendente varietà di formulari⁸. Osservando la scansione delle formule iniziali del testo, se ne possono individuare numerosi tipi, alcuni dei quali abbastanza ben definibili. È la documentazione delle donazioni lucchesi a risultare insieme la più ricca e la più varia da un punto di vista tipologico. Su una ottantina e più di documenti sono otto i diversi tipi da me individuati, caratterizzati da articolazioni diverse del discorso documentario. Naturalmente non ci si può soffermare qui sulle caratteristiche di ciascuno di essi. La complessità del panorama documentario che si ha di fronte può, però, essere convenientemente ridotta a una opposizione tra due grandi raggruppamenti, accanto ai quali, come vedremo, converrà considerarne un terzo.

Ora, non sarà inutile osservare che, com'è logico, la più o meno elaborata struttura di ciascun formulario può sempre essere ridotta alla pro-

posizione essenziale ‘io dono a te la tal cosa’, che è in rapporto diretto con la struttura del negozio giuridico che viene documentato. Tuttavia se si osservano i testi di cui disponiamo dal punto di vista della loro organizzazione retorica, il carattere più rilevante che differenzia tra loro i diversi formulari, e che consente di dividerli in due insiemi distinti, consiste da una parte nel porre in rilievo l’individualità dell’autore della donazione principale e, se ce ne sono, delle altre disposizioni comprese nel documento, dall’altra, nelle donazioni in forma epistolare, lo scambio, che imita lo scambio comunicativo, tra un autore e un destinatario⁹.

Si potrebbero fare degli esempi per ciascuno dei due gruppi. Per il primo quello assai elaborato del *vir devotus* Pertuald, padre del vescovo di Lucca Peredeo, che donò nel 720 beni fondiari e diritti alla chiesa di San Michele arcangelo da lui fondata¹⁰; oppure la *pagina iudicati* che il vescovo di Lucca Vualprand, mentre nel luglio del 754 era in partenza per l’esercito di re Astolfo, fece redigere dal suddiacono Osprando, e con la quale prevedeva, in caso di morte, diversi lasciti alla cattedrale di San Martino, alla chiesa di San Frediano, a quella di Santa Reparata, la liberazione di schiavi dalla servitù e dal mundio padronale e la destinazione di parte del suo patrimonio a due suoi fratelli¹¹; ma potrei citare altri interessanti casi. Per il secondo potrei fare l’esempio di Astrualda *religiosa Dei ancilla*, vedova di Barutta, che con il consenso del figlio Gumprand con il quale aveva fondato, in un villaggio non lontano da Lucca, la chiesa di San Giorgio martire, donava ora (ottobre 738) con la sua *dotalis seo monusculi pagina* una casa che il suo defunto marito le aveva donato in *morgengab*¹². Oppure la *dotis pagina* di Gairprand che, nell’agosto del 755, in procinto di partire per la seconda volta con l’esercito verso la Francia, donava alla chiesa di San Frediano in Griciano una casa con le sue dipendenze nella quale risiedeva un massaro, riservandosela in usufrutto¹³.

Questi due diversi modi di rappresentare l’autore dei lasciti, e si tratta sempre di lasciti *pro anima* che prevedono in genere dagli enti religiosi una contropartita in messe luminarie preghiere per l’anima del donante, dovrebbero rispondere a esigenze diverse. Mi spiego: dato che il modello epistolare pone in rapporto diretto e immediato un autore e un destinatario, tale modello dovrebbe essere riservato alle donazioni che prevedono un solo e unico donatario e l’altro, non per sua natura ma per

opposizione rispetto al primo, essere riservato piuttosto alle donazioni con disposizioni multiple indirizzate a più destinatari. Lo studio delle donazioni lombarde del IX secolo conferma in linea di massima la validità di questo schema. Tuttavia non sempre la logica delle formulazioni retoriche venne rispettata. Ciò accadde, per esempio, nel celebre *iudicatum* di Rottopert de Grate: in esso c'è perfetta coerenza tra la presentazione solitaria di Rottopert che, *considerans casus humane fragilitatis et repentnam mortem venturam*, decide di disporre dei suoi beni *pro anima*, per ottenere il perdono dei peccati, destinandone poi parte per la chiesa di Santo Stefano di Vimercate, parte per le sue sorelle e le figlie, parte per il suo xenodochio, ecc.¹⁴. Non si verificò, invece, quando si trattò di documentare le ultime volontà del gasindio regio Taido: in questo caso la scelta del modello epistolare costrinse il *notarius* Pietro a comporre una lunghissima *inscriptio* nella quale vennero individuate come destinatarie le chiese bergomensi di Sant'Alessandro, di San Pietro, dei Santi Maria e Vincenzo. Poi, nel corpo del testo, oltre questi tre donatari se ne trovano altri: chiese nel Bergamasco, nel Veronese e a Pavia, la moglie Lamperga, i poveri, servi e aldi di entrambi i sessi, il fratello Teudoald ecc.¹⁵.

Dicevo prima che andava individuato anche un terzo gruppo di donazioni: il loro formulario, retoricamente più dimesso, rinuncia agli orpelli delle arenghe con citazioni scritturali e delle premesse di contenuto narrativo, rinuncia anche alle finzioni epistolari, per aprirsi con semplici formulazioni dirette, 'io dono a te le tali cose ecc.'; oppure, operando una meccanica sottrazione, eliminate quelle stesse formule, iniziano in modo che sembra incoerente, con una particella consecutiva, *ideoque* o *idcirco* o altre, giungendo poi subito al dunque: *Et ideo Deo auctore constat me Anuuld virum devotum donasset et donavemus, concessisse et concessimus tivi Anecardo viro venerabili presbitero germano meo hominem res mea* ecc.¹⁶.

Le donazioni di epoca longobarda sono in tutto, tra carte lucchesi, carte farfensi e carte dell'Italia settentrionale, poco più di 180. Di queste solo 23 coinvolgono delle donne nel ruolo di autrici, ma solo in 13 o forse 14 documenti la donna o, in un caso, le donne, agiscono da sole, senza un coautore maschio (che è soggetto diverso, naturalmente, dal consenziente). Si tratta di numeri esigui. C'è comunque spazio per qualche riflessione. Va subito detto che, se per ciò che riguarda le carte lucchesi e

quelle spoletine non sembra che per le donazioni femminili gli scrittori di carte abbiano privilegiato formulari specifici, per le corrispondenti donazioni dell'Italia settentrionale essi sembrano invece aver preferito nettamente la forma epistolare. Questo potrebbe semplicemente dipendere da una prevalenza generalizzata della forma epistolare nelle *cartule offerisionis* dell'Italia settentrionale, come sembra testimoniato sia dallo scarso manipolo di carte di epoca longobarda sia dalla più ampia messe di carte di epoca successiva. Tuttavia si potrebbe anche ipotizzare che tale preferenza sia da ricondurre, almeno in parte, a certe caratteristiche, del resto ben note, delle donazioni femminili. Si tratta di peculiarità relative al contenuto di tali documenti.

Tra le carte di donazione femminili longobarde superstiti non si hanno casi nei quali la donna disponga di più di un bene o di più di un medesimo gruppo di beni nei confronti di più di un destinatario, come si è visto invece accadere per gli *iudicata* di Rottopert de Grate e del gasindio regio Taido, per restare agli esempi appena fatti. O meglio, ci sono documenti in cui oltre al destinatario principale ce n'è uno secondario, e quindi i beni o il complesso di beni sono a rigore due. Ma si tratta di quelle carte in cui la donna dispone della liberazione dei suoi servi e ancelle, in genere nel momento della sua morte¹⁷, oppure di quelle carte in cui l'autrice si riserva il diritto di dispensare i suoi beni mobili, la *scherpa*, per poveri e sacerdoti¹⁸. Quanto alla natura e provenienza dei beni, a parte i casi in cui se ne sa poco – e si tratta allora di beni genericamente familiari¹⁹, oppure della casa d'abitazione²⁰, o di una *portio* non meglio precisata²¹ –, si tratterà del *morgengabe* o di una sua parte²², oppure di un bene o un diritto concesso comunque dal marito alla donna²³, oppure di beni provenienti dalla porzione destinata alle donne dell'eredità della famiglia di provenienza, come accade nelle donazioni femminili campionesi²⁴, o ancora di un *conquistum* della donatrice²⁵.

Insomma, quale che ne sia il significato giuridico o sociale, si tratta sempre di un insieme ben individuabile e limitato di beni concessi per rimedio dell'anima a una sola e determinata chiesa, a un solo e determinato monastero. In aree nelle quali i lasciti *pro anima* venivano prevalentemente documentati mediante *cartule donationis* in forma di epistola, vale a dire servendosi di un formulario che era perfettamente adeguato

a fissare nello scritto un rapporto tra due soli soggetti e non altri, non desterebbe sorpresa se le eccezioni, ovvero le donazioni documentate con formulari diversi, non corrispondessero mai – o quasi mai, come si vedrà – a donazioni femminili. Tali aree corrispondono, lo si è già detto, al nord della Penisola, ovvero essenzialmente alla Lombardia e al Veneto.

L'ipotesi, benché verosimile, non è comunque suffragata da sufficienti riscontri. Il problema è sempre quello dell'esiguità del materiale disponibile. Messi da parte gli accidenti della tradizione, essa va fatta derivare sia da una reale rarità delle donazioni femminili nella prassi delle alienazioni patrimoniali altomedievali italiane, sia dal fatto, ben noto, che il IX e il X sono secoli in cui le donazioni non conobbero ovunque una grande fortuna, in alcune aree anzi scomparvero o quasi, come a Pisa, o diminuirono drasticamente, come a Lucca, o tardarono molto a comparire, come ad Asti, nella cui pur ricca documentazione le *cartule* di donazione non sono attestate che a partire dal X secolo e restano, nel complesso, infrequenti²⁶.

È inopportuno fare numeri, dato che non ho effettuato una disamina completa della documentazione nord-italiana. La messe tuttavia, per ciò che riguarda le sole carte in cui le donne agirono quali autrici da sole, non quelle in cui furono coautrici insieme con un marito o un fratello, è molto esigua. Devo qui mettere da parte la donazione di Cunegonda, vedova del re d'Italia Bernardo, al monastero parmense di Sant'Alessandro²⁷, l'ampia *pagina testamenti* dell'imperatrice Engelberga²⁸ e le donazioni – o piuttosto la donazione, secondo quanto stabilito da Carlrichard Brühl – della figlia Ermengarda²⁹, che pure sono di grande interesse: intanto per la loro ampiezza, paragonabile senz'altro a quella di certe donazioni di grandi dignitari laici o ecclesiastici del Regno d'Italia, ma anche e proprio perché furono redatte da notai. A parte queste ultime, resta assai poco: alcuni documenti bergamaschi, tra cui un *notitia brevis* relativa a una concessione dell'816 alla cattedrale di Sant'Alessandro di Bergamo da parte di Audelinda, vedova del conte di Bergamo Auteramo, nella quale viene ricordata una precedente donazione della donna³⁰ e una *cartula offerisionis* di Rotruda *comitissa* del luglio 959, redatta nella classica forma epistolare³¹; due donazioni di Sighelberga *Christi ancilla*, la prima alla chiesa di Sant'Antonino di Piacenza dell'agosto

834 giuntaci in due esemplari diversi fra loro, redatti entrambi in forma epistolare³², ma la seconda di alcuni anni posteriore, scritta in una forma derivante da un'ibridazione tra quella epistolare e quella diretta, destinata all'arciprete Garibaldo e a suo fratello Laudeberto figli del fu Salo *de Laoriano* (Lurano BG)³³; una donazione databile al sesto decennio del IX secolo, di cui è giunta solo un copia semplice di almeno due secoli posteriore, con cui la vedova Peresinda, di legge alamanna, donò dei beni nel Vicentino, con facoltà di riscatto, e *in Alemania finibus* al monastero di Santa Giulia di Brescia³⁴; una più tarda (894) donazione piacentina di una vedova a suo figlio, sempre in forma epistolare³⁵. Poi ancora due carte del sesto decennio del X secolo: una *cartula iudicati* con cui la vedova Alda, che agì con il consenso del figliastro e mundoaldo Tazzo, fece un dono ai preti della chiesa di Sant'Ambrogio di Milano in cambio di celebrazioni per la salvezza dell'anima, scritta secondo lo schema che pone in netto rilievo l'identità del donatore (*Ego... presens presentibus dixi* cui segue l'arenga)³⁶; e una *cartula offerentionis* in forma epistolare con cui un'altra vedova, Anna *velamine sancte religionis induta* donò alla chiesa di Santa Maria del monte di Velate, presso Varese³⁷. Aggiungo tre donazioni di ambito veronese dei decenni centrali del X secolo, tra cui quella di Franca vedova del marchese Aimerico³⁸ e due donazioni, rispettivamente del 950 e del 970, alla *schola sacerdotum* della chiesa patavina, da parte di una Pasquasia *veste sancte relisiositatis inducta* e da parte di una Inguelinda del fu Liutefredo³⁹. Infine la donazione in forma epistolare di un'altra vedova, la milanese Ciciria *qui et Richeza*, vedova di un Anselmo *de loco* Viniate e figlia del fu Berterico *iudex* di Milano, che assistita da Berterico *qui et Bezo* suo fratello e mundoaldo, beneficò la basilica di Sant'Ambrogio⁴⁰.

Si tratta di poco più di una decina di donazioni, cui ne andranno certamente aggiunte altre, tra le quali una donazione alla cattedrale di Modena di beni provenienti a una tal Maria *in ereditatem da iura et successione de (...) Martina genetrice mea*⁴¹ (ma qui siamo già fuori dall'area di maggiore diffusione del formulario che ora interessa), e una donazione della franca Emelda effettuata con il consenso del marito, il visconte Roberto, alla cattedrale e ai canonici di Santa Maria di Asti del 902⁴², anch'essa redatta mediante un formulario d'altro tipo.

Su basi così limitate non mi sembra possibile concludere molto a proposito dell'uso dei formulari. La loro diffusione, d'altra parte, mostra di essere dovuta in gran parte a tradizioni di carattere locale e regionale: si avranno così alcune aree ben caratterizzate, come quella toscana da una parte, quella lombarda e della terraferma veneta, quella emiliano-romagnola. Questo carattere locale e regionale, che naturalmente deve essere meglio indagato, sembra confermato anche dall'esistenza di zone, in particolare città come Pisa, Asti, in parte Bergamo, nelle quali la donazione è poco o punto diffusa per larghe porzioni dei secoli IX e X.

3. Se, in tal modo, la ricerca su una caratterizzazione peculiare dei formulari delle donazioni femminili, visti in opposizione a quelli adottati per le donazioni maschili, risulta un po' deludente, per mancanza di sufficiente materiale, non lo sarà invece l'altra questione che mi ero proposto di trattare, quella relativa ai riflessi documentari dei condizionamenti che in età longobarda e in seguito gravarono sulle donne riguardo alla disponibilità sui loro beni, in particolare sulla possibilità di effettuare donazioni. Prima di chiedersi che cosa la legge longobarda prescrivesse in proposito, si vedrà quello che emerge dalle carte.

È il problema del consenso maschile e della sua espressione nel documento. Prima di affrontare questa questione converrà però vedere se e come l'autrice affermasse nella parte finale, vale a dire nell'escatocollo, della *cartula* la sua volontà negoziale.

Si era detto prima che le donazioni longobarde con disponenti femminili erano 23, di cui 13 in cui la donna agiva senza avere a fianco un codisponente maschio e di queste 13 solo 5 sono giunte in originale. Il *signum manus* dell'autrice, in prima posizione tra i *signa manuum* e le sottoscrizioni autografe dell'escatocollo, non manca mai nelle donazioni in cui le donne agiscono da sole, ed è sempre un segno di mano, una croce, mai una sottoscrizione autografa, salvo una eccezione⁴³. Nelle cinque donazioni originali tali segni di mano vennero in quattro casi tracciati dall'autrice stessa, che dunque operò un sia pur minimo intervento autografico. In un caso fu il notaio, il prete lucchese Rotpert, a tracciare tutti i segni di mano presenti nell'escatocollo, quello della *religiosa ancilla* Altipergera e quelli di quattro testimoni⁴⁴. Ancora una volta ci si trova

di fronte a numeri troppo ridotti per trarre delle conclusioni, ma sembra confermata la tendenza già posta in rilievo da Nicoletta Giovè, che vede da un canto negato alla donna l'intervento autografico disteso e più o meno articolato della sottoscrizione, mentre dall'altro le si vede spesso consentito il gesto simbolico dell'apposizione della croce⁴⁵.

Sarebbe interessante vedere, a questo proposito, qual è la situazione nelle donazioni in cui la donna è coautrice insieme a un uomo, ma lo spazio a disposizione non lo consente. Per quanto riguarda invece il consenso del parente maschio i dati offerti dal manipolo dei documenti tràditi non sono univoci. Certo, nei 13 documenti in cui autrici donne agiscono in proprio, una qualche forma di consenso di un parente maschio o di un suo sostituto è in genere documentata. Nel solo caso, già citato, della donazione con riserva di usufrutto di Altiperga alla chiesa di San Salvatore di Valdottavo presso Lucca, accanto alla donatrice non è attestato nessun consenziente, né nel corpo del documento né nell'escatocollo, nel quale si trovano le formule relative a quattro manufirmanti, tutti indicati dal notaio Rotpert come semplici testimoni⁴⁶. Negli altri documenti del piccolo gruppo che sto prendendo in considerazione tale consenso è espresso, ma sempre in modo generico. Tra gli altri possibili, ecco un esempio divenuto celebre: nell'ottobre 756 Vualderata vedova di Arochis donò un oliveto all'*oraculum* di San Zeno in Campione *consentiente mihi Agelmundo filio meo*. Nell'escatocollo, dopo il *signum* di Vualderata, si trova la sottoscrizione autografa di Agelmundus, che dichiarò *in hanc cartola donationis me consentiente subscripsi*, quindi quella di Arochis, che disse di sottoscrivere *consentientes et testes* richiestone *ad Qualderada germana mea*⁴⁷.

Come dimostra il caso di Vualderada e potrebbero dimostrare altri esempi⁴⁸, il consenso maschile alle donazioni femminili longobarde – sempre espresso, tranne eccezioni alle quali non si sa dare un significato preciso – non risulta inserito secondo modalità stabili entro le strutture documentarie. O meglio: manca una stabile corrispondenza tra le formule relative al consenso situate nel testo e quelle situate nell'escatocollo. Accade così, per esempio, nella complessa *pagina* – definita semplicemente così, forse per l'imbarazzo di individuarla meglio – della *relegiosa femina* Cleomnina, con cui essa nel 755 offriva a una chiesa, fondata per volontà del suo defunto *domnus* Ostripert, la metà dell'usufrutto sui beni

che Ostripert aveva donato alla detta chiesa e riservato in usufrutto alla stessa Cleomnia, sua ancella e forse sua sposa, e la terza porzione dei beni che le erano stati offerti in *morghengabe*⁴⁹. Nella parte dispositiva del documento Cleomnia sembra agire senza l'assistenza e il consenso di alcuno, ma nella parte finale del documento, dopo il *signum manus* della donna, si trova quello di Ostrifusus suo figlio *in omnibus consentientes*. Si potrebbero citare altri casi simili⁵⁰, ma mi sembra evidente che coloro che redigevano le carte di donazione pia di donne non potessero fare riferimento a forme documentarie compiutamente stabilizzate.

Questo è testimoniato anche da quelle donazioni in cui le donne agivano come autrici a fianco di un uomo, il marito o, meno spesso, il figlio. Accanto a carte in cui nell'escatocollo si trovano i *signa* di entrambi i disponenti, l'uomo e la donna, com'è il caso di una donazione del 736 alla chiesa, qui già menzionata, di San Pietro in Varsi da parte di Ansoald che agisce *una cum coniuge mea Theotconda ubnesta femina*⁵¹, ce ne sono altre, meno numerose – ma si ricordi che si ragiona su quantità esigue –, che tra le formule finali non annoverano i *signa manuum* dei disponenti di sesso femminile, secondo una prassi la cui diffusione è già stata rilevata nella documentazione di alcune zone transalpinae⁵².

Se può non stupire che nelle donazioni femminili longobarde l'espressione del consenso del mundualdo e dei parenti non appaia stabilizzato, il fatto che non lo sia neppure per le vendite femminili appare meno scontato. Liutprando si era infatti occupato in modo specifico del consenso maschile alle vendite femminili, mentre per altri negozi giuridici stipulati da donne non si trovano a questo proposito negli editti regolamentazioni specifiche, e ci si deve riferire a una importante norma generale emanata da Rotari⁵³, forse sentita come insufficiente se in un capitolare italico del 790 circa si manifestò l'esigenza di tornare sulla questione, sia pure intervenendo in modo estremamente sintetico⁵⁴. In ogni caso la celebre legge 22 di Liutprando stabiliva che la donna che intendeva vendere i suoi beni doveva avere il consenso del marito e agire con la consapevolezza (*noditiam*) di due o tre dei suoi parenti più prossimi, in presenza dei quali la donna doveva dichiarare di agire liberamente, senza aver subito costrizione da parte di chicchessia. Veniva anzi stabilito che i parenti o lo *iudex* che eventualmente li sostituiva *in cartula ipsa manum ponant*. Lo

scriba della carta di vendita, da parte sua, non avrebbe dovuto scrivere il documento senza che ne fossero informati i parenti della donna o un giudice (*non aliter presumat scrivere, nisi cum notitia parentum vel iudicis*)⁵⁵.

La legge è del 72. In una vendita rogata a Milano nel 725, in cui ad agire fu l'*honestia femina* Ermedruda, l'influenza della legge di Liutprando è evidente, anche se si esercitò su una vendita effettuata da una donna nubile, che godeva del consenso del padre e non del marito, e se i parenti che verificarono l'assenza di coercizioni su Ermedruda furono solo uno e non due o tre come voleva la legge⁵⁶. In ogni caso, se nell'esempio appena visto l'espressione del consenso da parte del mundoaldo e quella della verifica della libera volontà negoziale della donna da parte dei suoi parenti furono documentate in modo efficace, nelle successive vendite di donne di età longobarda non fu sempre così⁵⁷. In generale, però, in tali vendite una qualche formula di consenso maschile, se non il controllo dell'assenza di coercizioni esercitate sull'autrice, è documentato⁵⁸. Il riflesso per così dire perfetto sul piano documentario della disposizione del re Liutprando si ha in una vendita pavese del marzo 769, stipulata tra persone appartenenti ai vertici del regno longobardo⁵⁹. Su essa, pure assai interessante, non mi soffermerò.

Del resto, che l'editto lasciasse campo al dubbio in materia di alienazioni di beni promosse da donne è bene attestato. Per limitarsi a ciò che riguarda l'Italia centro-settentrionale, è ben nota la *cartula largitatis* con cui nel luglio 769 Domnolino, in partenza per l'esercito, fece una concessione a sua sorella Austricunda che aveva in casa *in capillo*, quindi nubile⁶⁰. Essa aveva deciso di vestire l'abito monastico e aveva chiesto che Domnolino le concedesse facoltà di disporre *pro anima* di beni che le appartenevano per *conquistum* (*de res tua facultate, quam tibi cho[n]quisisti*). Domnolino le concedeva, *sechundo edicti pagina*, un *dispensator* nella persona del prete Liufrit, insieme con il quale avrebbe potuto, dopo la morte del fratello, disporre dei beni che si era procurati, venderli *et cartula venditionis emittere*, e poneva la pena del doppio a quel suo erede che avesse voluto sottrarre quei beni *ad emtoribus aut ad loca veneravilia*. Quest'ultima formula e l'accento alle disposizioni *pro anima* suggerisce che il problema non doveva essere tanto quello di creare i presupposti legali perché Austricunda potesse, in assenza del fratello,

vendere i suoi beni, quanto quello di metterla in grado di donarli *ad loca venerabilia*, di disporne, come recita un'altra formula, *sicut tibi plicuerit animo dandi pr[o] anima tua*. Il richiamo all'editto e alla compravendita era un richiamo a una forma legale, per la verità non l'unica, contemplata dalla legge per le donne di alienare beni, ma l'esigenza era quella di consentire ad Austricunda di effettuare donazioni in favore di enti religiosi in assenza del suo mundoaldo: di qui le difficoltà espressive e gli scarti linguistici che rendono talvolta problematica la comprensione del dettato del documento pisano.

Cent'anni e più dopo la concessione di Domnolino alla sorella, legittimata da un riferimento all'editto, un'altra donna, una vedova, nell'effettuare una donazione si richiamò a un'altra disposizione dell'editto. Il notaio di Rottruda, questo il nome della donna, citò anzi per intero, facendola funzionare da arenga, una disposizione liutprandea, adattandola con qualche taglio alla situazione della donna, che probabilmente non aveva figli⁶¹. Se l'arenga ha sempre una funzione legittimante, per quanto generica, dell'atto giuridico che si compie, in questo caso essa risulta assolutamente calzante. Rottruda, infatti, era vedova e *religionis velamen induta* e il capitolo 101 di Liutprando era proprio dedicato a donne come lei, che avrebbero potuto entrare in monastero, se lo avessero voluto, con metà dei loro beni, che dopo la loro morte sarebbero rimasti proprietà del monastero, oppure, se avessero preferito condurre una vita religiosa domestica (*Nam si in domo permanse[rit]*), avrebbero potuto donare *pro anima* la terza parte dei loro beni, lasciando le altre due porzioni sotto il controllo del loro mundoaldo⁶². Rottruda *reminiscente et pertractante ipso edicti capitulo*, avendo deciso di restare in casa sua, donava un terzo dei suoi beni a un tal Vuidalprandus, precisando di aver donato *pro anima*. L'affermazione di Rottruda di essere *religionis velamen induta* e il richiamo all'editto però non sarebbero bastati da soli a legittimare un'alienazione patrimoniale di una donna e, d'altra parte, né nel testo né nell'escatocollo veniva documentato il consenso del mundoaldo o di persone che si dicessero parenti di Rottruda. Il punto da stabilire era che la donna, vedova, fosse davvero velata: Rottruda lo fece ribadire nella formula che accompagnava il suo *signum manus*, ma a confermarlo provvidero tre tra i molti testimoni sottoscrittenti (otto in

tutto, più altri cinque manufirmanti), un Ursifridus, un Heriprand notarius, un Teutardus notarius, ognuno dei quali affermò di aver sottoscritto *rogatus ad Rottruda religionis velamen induta*.

4. Al termine di questa rapida rassegna, che ha dovuto lasciare da parte o ha potuto solo accennare a molte e interessanti questioni, le conclusioni devono essere prudenti. Riguardo alle donazioni femminili, alle quali negli editti non si dedica uno spazio specifico, se non per le vedove che si votano a vita religiosa, come si è visto, gli scrittori di carte di epoca longobarda e quelli del periodo successivo, di cui qui si è parlato pochissimo pur avendo in parte presenti i loro documenti, tali scrittori, si diceva, non hanno destinato forme documentarie specifiche. Se le donazioni femminili, in area lombardo-veneta, hanno finito per essere documentate quasi esclusivamente mediante il formulario di tipo epistolare, ciò è successo intanto perché tale formulario aveva in quell'area un ambito di diffusione preferenziale, e poi in grazia di una caratteristica specifica della gran parte delle donazioni femminili, quella di documentare un lascito a un solo e determinato ente religioso di un insieme limitato e ben individuabile di beni. Le rare eccezioni non invalidano tale assunto. Questa mancanza di uno stimolo a elaborare forme autonome e stabili emerge bene anche in un campo nel quale in realtà una maggiore definizione di meccanismi documentari avrebbe giovato, quello dell'espressione del consenso maschile alla donazione delle donne. Se, nella donazione longobarda, e poi, in età carolingia e postcarolingia, in particolare nella donazione di legge longobarda, tale consenso risulta in genere espresso, mancano tuttavia comportamenti costanti, sia perché talvolta il consenso non è espresso o è espresso in modo criptico, in riferimento a persone che non hanno un dichiarato rapporto di parentela con la donna, sia perché continuano a mancare strutture documentarie stabili per l'espressione di tale consenso, come invece si trovano nella vendita femminile, che da questo punto di vista era già stata privilegiata in età longobarda, sia sotto un profilo giuridico sia, e sembrerebbe di poter dire di conseguenza, sotto un profilo documentario.

Insomma, sembrerebbe che gli scrittori di carte non abbiano sentito stimoli sufficienti a lavorare per la definizione di un modello ben caratte-

rizzato, stabile ed efficace di donazione femminile, e le ragioni di questo fatto si possono solo ipotizzare. Andrà con ogni probabilità collegato a questa carenza di efficaci meccanismi documentari, che corrisponde a un apparente disinteresse nella legislazione per le donazioni delle donne, il dato impressionante che emerge dall'analisi della documentazione lombarda, nella quale, a fronte delle poche donazioni femminili sopra citate, si contano più di una trentina di vendite di donne, gran parte delle quali fecero professione di legge longobarda.

* Nel corso del mio contributo adoterò le seguenti abbreviazioni:

CDL 1 = *Codice diplomatico longobardo*, a cura di L. Schiaparelli, I, Roma 1929 (Fonti per la storia d'Italia, 62);

CDL 2 = *Codice diplomatico longobardo*, a cura di L. Schiaparelli, II, Roma 1933 (Fonti per la storia d'Italia, 63);

CDL 5 = *Codice diplomatico longobardo*, a cura di † L. Schiaparelli e C. Brühl, V, *Le chartae dei ducati di Spoleto e Benevento*, a c. di H. Zielinski, Roma 1986 (Fonti per la storia d'Italia, 66).

ChLA = *Chartae latinae antiquiores. Facsimile edition of the latin charters prior to the ninth century*, edited by A. Bruckner and R. Marichal, Olten & Lausanne (poi Dietikon-Zurich), 1954 sgg.

Porro Lambertenghi = *Codex diplomaticus Langobardiae*, a cura di G. Porro Lambertenghi, Augustae Taurinorum 1873 (*Historiae patriae monumenta*, XIII).

1. Si vedano almeno G. Nicolaj, *Il documento privato italiano nell'alto medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*, Atti del Convegno nazionale dell'Associazione italiana paleografi e diplomatisti (Cividale, 5-7 ottobre 1994), Udine 1996, pp. 153-198; Eadem, *Fratture e continuità nella documentazione fra tardo antico e alto medioevo. Preliminari di diplomatica e questioni di metodo*, in *Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda antichità e alto medioevo*, Spoleto 1998 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XLV), pp. 953-984 (distribuito in formato digitale da «Screineum»); G.P. Massetto, *Elementi della tradizione romana in atti negoziali altomedievali*, in *Ideologie e pratiche del reimpiego nell'alto medioevo*, I, Spoleto 1999 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XLVI), pp. 511-590.

2. P. Delogu, *L'editto di Rotari e la società del VII secolo*, in *Visigoti e longobardi*, Atti del Seminario (Roma, 28-29 aprile 1997), a cura di J. Arce e P. Delogu, Firenze 2001, pp. 329-355, in particolare p. 347 sg., dove si osserva che tale scomparsa «va intesa come una profonda trasformazione del costume e della stessa mentalità giuridica risalente alla tradizione romana» (p. 347); si veda, negli stessi atti ora citati, il contributo di P. Supino Martini, *Cultura grafia della Langobardia maior*, p. 371-389, soprattutto nelle pagine iniziali; cfr. anche A. Petrucci, C. Romeo, «*Scriptores in urbibus*». *Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia altomedievale*, Bologna 1992, in particolare le pp. 49-54; A. Bartoli Langeli, *Private charters*, in *Italy in the Early Middle Ages*, edited by C. La Rocca, Oxford 2002, pp. 205-219, in particolare pp. 206-208.

3. Si veda, oltre al noto e ampio studio di U. Nonn, *Merowingische Testamente. Studien zum Fortleben einer römischen Urkundenform im Frankenreich*, in «Archiv für Diplomatik», 18 (1972), pp. 1-129 e al saggio di G. Spreckelmayer, *Zur rechtlichen Funktion frühmittelalterlicher Testamente*, in *Recht und Schrift im Mittelalter*, herausgegeben von P. Classen, Sigmaringen 1977 (Vorträge und Forschungen, XXIII), pp. 91-113, il recente contributo di J. Barbier, *Testaments et pratique testamentaire dans le royaume Franc (VI^e-VIII^e siècle)*, in *Sauver son âme et se perpetuer. Transmission du patrimoine et mémoire au haut moyen âge*, sous la direction de F. Bougard, C. La Rocca et R. Le Jan, Rome 2005 (Collection de l'École Française de Rome, 351), pp. 7-79. Solo due dei sedici testamenti della Francia merovingia riguardano donne che agiscono per conto loro: si tratta dei ben noti testamenti di Erminethrudis e di Burgundofara, per i quali basti qui il rimando ai saggi di Ulrich Nonn e Josiane Barbier (per quest'ultimo si vedano in partic. le pp. 47-51 e 65) appena citati.

4. Cfr. G. Vismara, *Storia dei patti successori*, Milano 1986 (ediz. orig. Milano 1941), pp. 211-213; Delogu, *L'editto di Rotari*, pp. 336, 346 sg. sull'assenza di riferimento nell'editto di Rotari della possibilità di testare, sulle limitazioni alle donazioni e altre alienazioni di beni anche nelle integrazioni legislative dei successori di Rotari, sull'esclusione delle donne dalla successione; cfr. p. 346 per i testamenti nella *Lex Visigothorum*.

5. CDL 5, pp. 184-8, n. 52. Sulle denominazioni che il documento riceve al suo interno (nel 'testo') da parte del suo redattore si veda p. es. H. Zielinski, *Studien zu dem spoletinischen „Privaturkunden“ des 8. Jahrhunderts und ihrer Überlieferung im Regestum Farfense*, Tübingen 1972 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, XXXIX), pp. 117 sgg. A

proposito delle denominazioni delle donazioni buone osservazioni in Vismara, *Storia dei patti successori*, p. 225 sgg. Tra le carte del ducato di Spoleto edite da Zielinski in CDL 5 quelle che si autodenominano *testamentum* sono cinque: oltre a quella citata, si vedano a p. 36 sgg. i nn. 36, 55, 63 e 82; cfr. Zielinski, *Studien zu dem spoletinischen „Privaturkunden“*, p. 118 sg.; si veda inoltre, a proposito dei significati e degli usi nell'alto medioevo del termine *testamentum*, Nonn, *Merowingische Testamente*, pp. 121-128; Spreckelmayer, *Zur rechtlichen Funktion*, p. 92 sg.; Barbier, *Testaments et pratique testamentaire*, pp. 10-14.

6. *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII*, edizione e introduzione a cura di E. Falconi, I, Cremona 1979, pp. 49-58, n. 20 (marzo 877, Brescia).

7. Vismara, *Storia dei patti successori*, pp. 274-277. Il libro di Giulio Vismara ora citato costituisce un contributo imprescindibile per comprendere gli aspetti giuridici delle carte di donazione di epoca longobarda (e non solo di esse) e ad esso si farà costante riferimento nelle pagine che seguono, anche in mancanza di esplicita citazione. Riguardo alla possibilità di revocare le donazioni, si ricordi che essa venne vietata dal *Capitulare Italicum* di Carlo Magno nell'801 e poi reintrodotta da un capitolo di Lotario dell'825: *Capitularia regum Francorum*, denuo edidit A. Boretius, I, Hannoverae 1883 (*Monumenta Germaniae Historica, Legum sectio II, Capitularia regum Francorum I*), pp. 205, 326; *I capitolarî italiani. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, a cura di C. Azzara e P. Moro, Presentazione di S. Gasparri, Roma 1998 (Alto medioevo, collana diretta da S. Gasparri, 1), pp. 74 sg., 126 sg. Cfr. Vismara, *Storia dei patti successori*, p. 342 sg.; C. La Rocca, *La legge e la pratica. Potere e rapporti sociali nell'Italia dell'VIII secolo*, in *Il futuro dei Longobardi. L'Italia e la costruzione dell'Europa di Carlo Magno. Saggi*, a cura di C. Bertelli e G.P. Brogiolo, Milano 2000, pp. 45-69, in particolare p. 52 sg. Per un panorama ricco e aggiornato dei documenti di ultima volontà dell'alto medioevo si vedano i contributi di Swen Holger Brunsch, Stefano Gasparri, Luigi Provero e Laurent Feller pubblicati in *Sauver son âme et se perpetuer*.

8. In questo campo molto si deve agli studi di Herbert Zielinski sulle *chartae* spoletine: Zielinski, *Studien zu dem spoletinischen „Privaturkunden“*, pp. 117-121, 156-177. Resta sempre importante, benché vi si tratti solo in modo occasionale della donazione, il contributo di L. Schiaparelli, *Note diplomatiche sulle carte longobarde. II. Tracce di antichi formulari nelle carte longobarde*, in Idem, *Note di diplomatica (1869-1934)*, a cura di A. Pratesi, Torino 1972 (ediz. orig. 1933), pp. 217-248.

9. Sulla forma epistolare nelle carte di donazione, presente già nei papiri ravennati, si veda J.-O. Tjäder, *Die Nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, I. Papyri 1-28, Lund 1955, pp. 261-263.

10. CDL 1, pp. 101-105, n. 28 (= ChLA, XXX, n. 898).

11. CDL 1, pp. 333-336, n. 114 (= ChLA, XXXII, n. 939).

12. CDL 1, pp. 208-211, n. 67 (= ChLA, XXX, n. 914).

13. CDL 1, pp. 353-355, n. 117 (= ChLA, XXXII, n. 940).

14. CDL 1, pp. 238-244, n. 82 (aprile 745, Agrate). Cfr. C. La Rocca, *Segni di distin-*

zione. *Dai corredi funerari alle donazioni 'post obitum'*, in *L'Italia centro-settentrionale in età longobarda*, a cura di L. Paroli, Firenze 1997, pp. 31-54 (distribuito in formato digitale da «Reti Medievali»); Eadem, *La legge e la pratica*, p. 53 sg.

15. CDL 2, pp. 429-437, n. 293 (maggio 774, Bergamo).

16. CDL 1, p. 185 sg., n. 58 (maggio 736, Sovana) (= ChLA, XXX, n. 910, con osservazioni sulla datazione del documento).

17. Quindi nel momento del passaggio del bene donato, bene su cui servi e ancelle risiedevano e che il donatore si era riservato in usufrutto, nella piena disponibilità dell'ente religioso. Così l'*ancilla Dei* Bona, che dona al monastero di Farfa beni di famiglia «in fundo Fornicata», dà disposizioni relative ai coloni residenti su quei beni. Bona dona i beni in questione mediante due successive carte, identiche nel loro contenuto fondiario ma diverse, la seconda più particolareggiata della prima, proprio per ciò che riguarda gli *homines*: nella prima eccettua semplicemente gli *homines cum mobilibus suis* dalla donazione, nella seconda dà per essi, che ora dice espressamente essere «coloni nostri», delle disposizioni più articolate: si veda CDL 5, pp. 45-48, n. 10 (747?); pp. 48-53, n. 11 (748). A sua volta Elena *sanctimonialis femina* dona a Farfa una terza porzione dei beni del defunto Taciperto suo padre, che le provengono dalle due sorelle Taciperga e Liutperga, riservandosene insieme con sua madre l'usufrutto: *De servis vero et ancillis, qui in predictis portionibus esse noscuntur, volumus ut liberi permaneant post obitum nostrum*. Anche della donazione di Elena ci sono giunte due versioni identiche quanto a contenuto ma diverse per data, notaio, parte dei testimoni e nel dettato. Cfr. CDL 5, pp. 198-202, n. 56 (maggio 770, Rieti); pp. 202-205, n. 57 (maggio 771, Rieti): la citazione di prima era tratta dal secondo documento; nel primo la parte relativa ai servi suona *exceptis servis vel ancillis, quos pro animarum nostrarum redemptione liberos dimittimus*, cui seguono ulteriori disposizioni a loro proposito. Cfr. VISMARÀ, *Storia dei patti successori*, p. 275 sg.

18. CDL 2, pp. 86-88, n. 157 (ottobre 761, *Gurgite* = Pieve San Paolo, Lucca) (= ChLA, XXXIII, n. 967).

19. È il caso dei beni donati da Bona: CDL 5, pp. 45-48, n. 10; pp. 48-53, n. 11.

20. CDL 1, p. 297 sg., n. 103 (= ChLA, XXXI, n. 934); CDL 2, pp. 86-88, n. 157 (= ChLA, XXXIII, n. 967).

21. Pimpula nel giugno 777 dona a Farfa, *cum cunsensu iudicis, portionem meam in fundo Pennigiano et Ancariano territorii Sabinensis (...) quantum in eodem loco habuimus*: CDL 5, p. 251 sg., n. 74.

22. CDL 1, pp. 208-210, n. 67; pp. 360-362, n. 120 (= rispettivamente ChLA, XXX, n. 914; ChLA, XXXII, n. 943). A proposito dei beni di cui le donne dispongono, per eredità familiare o dotazione nuziale, si vedano R. LE JAN, *Aux origines du douaire médiéval (VI-X^e siècle)*, in Eadem, *Femmes, pouvoir et société dans le haut Moyen Âge*, Paris 2001 (ediz. orig. del contributo 1993), pp. 53-67; L. Feller, «*Morgengabe*», *dot, tertia: rapport introductif*, in *Dots et douaires dans le haut Moyen Âge*, sous la direction de F. Bougard, L. Feller et R. Le Jan, Ro-

me 2002, pp. 1-25; cfr. anche B. Pohl-Resl, «*Quod me legibus contanget auere*». *Rechtsfähigkeit und Landbesitz langobardischer Frauen*, in «Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung», 101 (1993), pp. 201-227, in particolare le pp. 211-214 (quest'ultimo contributo è in generale assai utile per i temi specifici che vengono qui trattati).

23. CDL 1, pp. 360-362, n. 120; CDL 5, pp. 177-180, n. 50: è il noto caso di Taneldis, sul quale si veda C. La Rocca, *Multas amaritudines filius meus mihi fecit. Conflitti intrafamiliari nell'Italia longobarda (secolo VIII)*, in *Les transferts patrimoniaux en Europe occidentale, VIII^e-X^e siècle*, Actes de la table ronde de Rome, 6, 7, 8 mai 1999, in «Mélanges de l'École Française de Rome», 111 (1999), pp. 933-950; Pohl-Resl, «*Quod me legibus contanget auere*», p. 217 sg.

24. CDL 1, p. 365 sg., n. 123; CDL 2, pp. 296-298, n. 234 (= ChLA, XXVIII, nn. 849, 852). Si vedano anche le due carte di donazione di *Helena sanctimonialis femina*: CDL 5, pp. 198-202, n. 56 (maggio 770, Rieti); pp. 202-5, n. 57 (maggio 771, Rieti). Sul ricco dossier documentario riconducibile al gruppo familiare di Totone di Campione, comprendente altre due carte di epoca longobarda con donne nel ruolo di autrici (una delle quali è citata qui alla nota 56; per l'altra si veda CDL 1, pp. 105-108, n. 29 = ChLA XXVIII, n. 844) oltre alle due qui ricordate, si vedano i saggi raccolti in *Carte di famiglia. Strategie, rappresentazione e memoria del gruppo familiare di Totone di Campino (721-877)*, a cura di S. Gasparri e C. La Rocca, Roma 2005 (in una comoda appendice questo libro raccoglie i testi, tratti dalle edizioni delle ChLA e del *Museo diplomatico* di Alfio R. Natale, di tutte le carte del gruppo, pp. 307-343).

25. CDL 2, pp. 426-7, n. 291 (6 maggio 774, *castro Fermo*) (= ChLA, XXVII, n. 827): Petrunia dona alla chiesa di San Pietro in Varsi una terra in Varsi *quod mihi ex comparacionem obvenet de Vuillipert* riservandone l'usufrutto a se stessa e al marito Berto. Si veda a questo proposito anche la interessante carta di Dommolino – CDL 2, pp. 285-6, n. 230 (luglio 769, Pisa) (ChLA, XXVI, n. 809) –, per la quale si veda qui oltre, testo relativo alla nota 60.

26. F. Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, Rome 1995 (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 291), pp. 78-108; Idem, *Actes privés et transferts patrimoniaux en Italie centro-septentrionale (VIII^e-X^e siècle)*, in *Les transferts patrimoniaux en Europe occidentale, VIII^e-X^e siècle*, Actes de la table ronde de Rome, 6, 7, 8 mai 1999, in «MEFRM», 111 (1999), pp. 539-562. W. Kurze, *Lo storico e i fondi diplomatici medievali. Problemi di metodo - Analisi storiche*, in Idem, *Monasteri e nobiltà nel Senese e nella Toscana Medievale. Studi diplomatici, archeologici, genealogici e sociali*, Siena 1989, pp. 1-22. In particolare per Lucca A. Mailloux, *Modalités de constitution du patrimoine épiscopal de Lucques, VIII^e-X^e siècle*, in *Les transferts patrimoniaux en Europe*, pp. 701-723. Per Asti si vedano *Le più antiche carte dell'archivio capitolare di Asti*, a cura di F. Gabotto, Pinerolo 1904 (Biblioteca della Società storica subalpina, 28), pp. 54 sgg., nn. 34, 49, 57, 80, 92, 97, 108, 115, 119.

27. *Codice diplomatico parmense*, edito da U. Benassi, I/II, secolo VIII, Parma 1910, pp. 101-106, n. 2 (15 giugno 835, Parma).

28. *Le carte cremonesi*, pp. 49-58, n. 20 (marzo 877, Brescia).
29. *Le carte cremonesi*, pp. 90-93, n. 37 (30 novembre 891, Piacenza, inserita in un placito del gennaio 903) (= *I placiti del «Regnum Italiae»*, a cura di C. Manaresi, I, Roma 1955 (Fonti per la storia d'Italia, 92), pp. 422-427, n. 114); pp. 95-97, n. 39. Cfr. C. Brühl, *Eine angebliche Urkunde der Königin Irmingard von der Provence für den Veneziner Dominicus Carimannus aus dem Jahre 909 und die Frühgeschichte von Teutonicus = Deutscher*, in Idem, *Aus Mittelalter und Diplomatie*, II, München 1989, pp. 824-837, in particolare le pp. 826-829 per le due donazioni, delle quali la prima, quella pubblicata da Manaresi, è falsificata (*gefälschte*); e le pp. 829-837 per il falso recante una pretesa concessione di Ermengarda a un *Dominicus Carimannus natione Veneticus*.
30. *Le pergamene degli archivi di Bergamo, a. 740-1000*, a cura di M. Cortesi, edizione di M.L. Bosco, P. Cancian, D. Frioli, G. Mantovani, Bergamo 1988 (Fonti per lo studio del territorio Bergamasco, VIII /Carte medievali bergamasche, 1), p. 16 sg., n. 9. Interessante è anche, nella stessa raccolta, la *cartula promissionis* di Aucunda al vescovo Grasemundo dell'830 circa: p. 21 sg., n. 12.
31. *Le pergamene degli archivi di Bergamo*, pp. 174-176, n. 106
32. *Le più antiche carte di S. Antonino di Piacenza (Secoli VIII e IX)*, a cura di E. Falconi, Parma 1959, pp. 19-22, nn. 12 e 13: la donazione, fatta per rimedio dell'anima del figlio Azo, venne fatta con il concorso del figlio Maginfredo.
33. Porro Lambertenghi, coll. 239-241, n. 136: dona ai due fratelli cinque mansi (*sortes*) retti da determinate persone, di cui in due casi si precisa che erano retti *livellario nomine* e in un caso che il rettore era servo di Sighelberga, e 14 servi, tra uomini e donne; i beni fondiari donati le erano toccati in eredità dai suoi parenti («mihī legibus debetur ex successione parentorum meorum»); Sighelberga riceve il *launebild*.
34. *Le carte del monastero di S. Giulia di Brescia I (759-1170)*, a cura di E. Barbieri, I. Rapisarda, G. Cossandi, n. 45 <<http://cdlm.lombardiastorica.it/edizioni/bs/brescia-sgiulia1/carte/sgiulia0900-12-31B>>.
35. *Le più antiche carte di S. Antonino di Piacenza*, pp. 120-1, n. 70 ([...] 894, Piacenza).
36. Porro Lambertenghi, col. 1037 sg., n. 607 (gennaio 955, Milano). Tale formulario, riconducibile chiaramente al primo dei tre modelli formulari individuati per le carte longobarde, è alquanto diffuso tra le carte lombarde del secolo X, entro le quali conta una ventina di esemplari, di cui quello di Alda è l'unico che veda come autore una donna.
37. *Le carte della chiesa di Santa Maria del monte di Velate*, vol. I 922-1170, a cura di P. Merati, con note introduttive di C. Storti Storchi e M.F. Baroni, Varese 2005, p. 6 sg., n. 4 (febbraio 959, Gattico).
38. *Codice diplomatico veronese del periodo dei re d'Italia*, a cura di V. Fainelli, II, Venezia 1963 (Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione di storia patria per le Venezie, n. s., vol. XVII), pp. 321-324, n. 222 (maggio-luglio 939, *in castro Erbeti*); pp. 404-406, n.

258 (è la donazione di Franca, del 6 dicembre 955, *in castro Rodigo*); pp. 406-410, n. 259 (ottobre 957, Verona).

39. A. Gloria, *Codice diplomatico padovano dal secolo sesto a tutto l'undecimo*, Venezia 1877 (Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione veneta di storia patria, serie I, Documenti, vol. II), p. 59 sg., n. 40; p. 82 sg., n. 56.

40. Porro Lambertenghi, coll. 1637-1639, n. 931 (aprile 997).

41. *Regesto della chiesa cattedrale di Modena*, a cura di E.P. Vicini, I, Roma 1931 (Regesta Chartarum Italiae, XVI), p. 66 sg., n. 44.

42. *Le più antiche carte dell'archivio capitolare di Asti*, pp. 54-56, n. 34.

43. L'unica eccezione, se non erro, a questa regola nelle carte longobarde con disponenti donne la si trova nella permuta del 761 tra Anselperga badessa del monastero di San Salvatore di Brescia (e figlia di re Desiderio e della regina Ansa) da una parte e le sorelle Natalia *clarissima femina* moglie del gasindio regio Alchis e Pelagia badessa del monastero di San Giovanni di Lodi dall'altra, giuntaci purtroppo in copia (CDL 2, pp. 77-84, n. 155; cfr. La Rocca, *La legge e la pratica*, p. 66 sg.): ci è giunta, con ogni evidenza, copia dell'esemplare destinato a San Salvatore di Brescia, dato che manca nell'escatocollo qualsiasi riferimento ad Anselperga, mentre vi si legge il *signum manus* di Natalia e la sottoscrizione di Pelagia, di questo tenore: + *Pellagia venerabili abbatissa huic cartule conveniente a me facte relegi, subscripsi et testibus obtuli roborande* (il documento è stato riedito in *Le carte cremonesi*, I, pp. 7-12, n. 2).

44. CDL 1, p. 298, n. 103 (1° maggio 752) (= ChLA, XXXXI, n. 934): nell'escatocollo, prima della *completio* di Rotpert, venne tracciata da altra mano anche un'ulteriore croce, principio di una sottoscrizione autografa che non venne completata.

45. N. Giovè, *Donne che non lasciano traccia. Presenze e mani femminili nel documento altomedievale*, in *Agire da donna. Modelli e pratiche di rappresentazione (secoli VI-X)*, a cura di C. La Rocca, Turnhout 2007 (Collection Haut Moyen Âge, dirigée par R. LE JAN, 3), pp. 189-209, in partic. le pp. 196-199 per i casi di autografia del *signum crucis* da parte di autrici, tra le quali vanno ricordate la Anstruda protagonista della piacentina *cartola de accepto mundio* del 721, Vualderada vedova di Arochis autrice della donazione dell'ottobre 756, e la nipote di questa Magnerada autrice di una donazione del novembre 769, carte facenti tutte parte del dossier campionesse citato qui sopra, n. 24, e oltre, nn. 47 e 56.

46. Si veda sopra, n. 44.

47. CDL 1, p. 365 sg., n. 123 (= ChLA, XXVIII, n. 849). Il consenso di Arochis si rese necessario verosimilmente per il fatto che l'oliveto, sito *in fundo Campilioni*, proveniva a Vualderata dalla quota del patrimonio paterno destinato alle discendenti femmine: *mea rationem quod me legibus contaget avere de inter sorore et neptas meas*.

48. Per dirne uno, quello di Bona, vedova del gastaldo del *castrum Pantani*, che fece due donazioni a Farfa nel 747 e 748: CDL 5, pp. 45-53, nn. 10 e 11.

49. CDL 1, pp. 360-362, n. 120 (settembre 755, San Cassiano di Moriano o a Vico, Lucca) (e cfr. CDL 1, pp. 336-7, n. 115, nella stessa pergamena del n. 120, in seconda posizione) (= ChLA XXXII, n. 943). Schiaparelli – CDL 1, p. 361, nota 1 – riteneva che Cleomnina fosse ancella, non moglie, di Ostriperto e rimandava alla legge 95 di Liutprando; negava inoltre che *religiosa femina* significasse monaca, escludendo implicitamente che il caso di Cleomnina potesse essere regolato dalla legge 101 di Liutprando (per le due leggi si vedano *Leges Langobardorum*, 643-866, Bearbeitet von F. Beyerle, Witzzenhausen 1962², pp. 144, 148; *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. Azzara e S. Gasparri, Milano 1992, pp. 174-177, 178 sg.; cfr. La Rocca, *La legge e la pratica*, pp. 57-59 per lo *status* giuridico e sociale delle vedove in epoca longobarda).

50. CDL 2, pp. 86-88, n. 157 (ottobre 761, *Gurgite* = Pieve San Paolo, Lucca) (= ChLA XXXIII, n. 967): Pettula *honesta femina* dona con riserva di usufrutto a una chiesa la sua casa d'abitazione; un riferimento al consenso da parte di persone di sesso maschile sta solo nell'escatocollo, dove i consenzienti manufirmanti, dei quali si ignora totalmente la natura dei legami che intrattenevano con la donna, sono tre. CDL 2, pp. 296-298, n. 234 (19 novembre 769, *Sossonno*) (= ChLA, XXVIII, n. 852): è la celebre donazione di Magnerrada all'oracolo di San Zeno in Campione. CDL 2, p. 426 sg., n. 291 (6 maggio 774, *castro Fermo*) (= ChLA, XXVII, n. 827): donazione di Petronia alla chiesa di San Pietro in Varsi.

51. CDL 1, p. 187 sg., n. 59 (= ChLA, XXVII, n. 818): + *Signum + manus Ansoaldi viri honesti qui hanc cartolam donationis fieri rogavit. / + Signum + manus Theotcondae honeste femine qui hanc cartolam donationis fieri rogavit.* (le croci dopo *signum* sono, a detta dello Schiaparelli, autografe). Cfr. anche CDL 2, pp. 256 sg., n. 221 (= ChLA, XXXIV, n. 1003); CDL 5, pp. 73-75, n. 18; pp. 91-94, n. 24; pp. 210-213, n. 60; pp. 276-279, n. 84.

52. Cfr. GROVÈ, *Donne che non lasciano traccia*, p. 195. Nell'Italia longobarda sono due tarde donazioni spoletine, rispettivamente del 786 e del 787, a segnalarci quest'uso: quella del gastaldo Ilderico, che agisce insieme con sua madre Taciperga e sua moglie Hilciperga; e quella della sculdascio Leo, che agisce insieme con sua moglie Tota. Tra le formule finali dei due documenti si trovano le sole sottoscrizioni autografe dei due uomini: CDL 5, rispettivamente pp. 320-323, n. 100 e pp. 338-340, n. 104.

53. Va tuttavia ricordato che la legge 204 di Rotari aveva stabilito che alla donna non era concesso di alienare alcunché senza la *voluntas* del suo mundoaldo: *Nulli mulieri liberae sub regni nostri ditionem legis langobardorum viventem liceat in sui potestatem arbitrium, id est selmundia, vivere, nisi semper sub potestatem virorum aut certe regis debeat permanere; nec aliquid de res mobiles aut immobiles sine voluntate illius, in cuius mundium fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi* (*Leges Langobardorum*, p. 55 sg.; *Le leggi dei Longobardi*, pp. 58-61). Cfr. E. Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2000, pp. 90-93.

54. *Placuit etiam nobis, ut quaecumque femina potestatem habet per comitatum viri sui res suas vendere, habeat potestatem et donare. Capitularia regum Francorum*, p. 201; *I capitolari italici*, p. 70 sg. Si veda, dopo la fine del regno longobardo, la legge 14 di Arechi principe di Benevento: *Leges Langobardorum*, p. 210; *Le leggi dei Longobardi*, p. 272 sg.

55. *Leges Langobardorum*, p. 111 sg.; *Le leggi dei Longobardi*, p. 140 sg.; questa disposizione venne ripresa da una legge posta all'inizio delle leggi beneventane, la cosiddetta novella 29 del re Liutprando: si vedano *Leges Langobardorum*, p. 205 e nota 1 a p. 115; *Le leggi dei Longobardi*, p. 266 sg. e nota 1 a p. 278 e cfr. Pohl-Resl, "Quod me legibus contanget auere", p. 208.

56. CDL 1, pp. 126-128, n. 36 (6 giugno 725, Milano) (= ChLA XXVIII, n. 845): Ermedruda con il consenso del padre Laurentio vende al *vir clarissimus* Toto il fanciullo Sarelano pervenutole «de paterna successione»; il parente che verifica l'assenza di coercizioni esercitate su Ermedruda è un Theotpert *lurigarius*.

57. Si veda CDL 1, p. 232 sg., n. 79 (6 settembre 742, Varsi) (= ChLA XXVII, n. 821): l'*honestia femina* Auda, vedova di Venerio, vende una terra alla chiesa di San Pietro in Varsi senza il consenso o l'appoggio di nessuno.

58. Cfr. CDL 1, pp. 225-227, n. 76 (ChLA, XXVII, n. 919); CDL 1, pp. 248-50, n. 84 (ChLA, XXVII, n. 922); CDL 2, pp. 12-4, n. 129 (ChLA, XXVII, n. 823); pp. 14-16, n. 130 (ChLA, XXVII, n. 824).

59. CDL 2, pp. 271-275, n. 226 (= ChLA XXVII, n. 815): Natalia figlia dello *strator* Gisulfo e moglie di Adelberto *antepor domnae reginae* vende alcuni beni ad Anselperga badessa del monastero di San Salvatore di Brescia fondato dal re Desiderio e dalla regina Ansa, genitori di Anselperga (cfr. La Rocca, *La legge e la pratica*, p. 67 sg.).

60. CDL 2, pp. 284-286, n. 230 (luglio 769, Pisa) (ChLA, XXVI, n. 809). Per un documento che presenta qualche analogia con quello di Domnolino – CDL 2, pp. 336-339, n. 254 (maggio 771, Salisciamo, nel territorio di Lucca) (ChLA, XXXV, n. 1022) – si veda La Rocca, *La legge e la pratica*, p. 56.

61. *Le carte della canonica della cattedrale di Firenze (723-1149)*, a cura di R. Piattoli, Roma 1938 (Regesta Chartarum Italiae, XXIII), pp. 15-19, n. 5 (9 luglio 880, Borgo al Cornio *finibus Pistorie*).

62. Per la legge di Liutprando e lo *status* delle vedove longobarde si veda sopra n. 49.

